

Roma 5 maggio 2014

prot. n. 11.1156

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5

Oggetto: D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 - - Misure urgenti per la competitività -

Nella G.U. n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato, con decorrenza dalla stessa data, il decreto legge n. 66 del 24 aprile stesso, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Si riportano, di seguito, le disposizioni di più comune interesse.

Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati –

Viene riconosciuto un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata sui redditi stessi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, di € 640 per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il credito è corrisposto in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso ed il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Il credito è riconosciuto per l'anno 2014, in attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015..

Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile u.s., l'Agenzia delle entrate ha precisato che potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato da: **a)** redditi di lavoro dipendente; **b)** redditi assimilati quali i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; **c)** le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; **d)** le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; **e)** i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa; **f)** le remunerazioni dei sacerdoti; **g)** le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (forme pensionistiche complementari); **h)** i compensi per lavori socialmente utili.

I contribuenti titolari dei suddetti redditi devono, altresì, avere un'imposta lorda, determinata sui medesimi redditi, di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro loro spettanti, il cui importo è stato modificato con l'art. 1 della legge di stabilità per il 2014. Per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ne consegue che sono esclusi dal credito: **a)** i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra specificati; **b)** i contribuenti che non hanno un'imposta lorda generata dai redditi medesimi superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati; **c)** i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda capiente, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 20.000.

I sostituti d'imposta sono tenuti a riconoscere il credito "in via automatica" e, cioè, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari ed inoltre dovranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio; soltanto per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica CUD – e gli importi non versati dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni riguardanti il credito, dovranno essere indicati nel Modello 770.

I soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2014.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell'IRAP dei soggetti eroganti.

Art. 2 - Disposizioni in materia di IRAP-

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota del 3,9 per cento è ridotta al 3,5 per cento e l'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 va calcolato con l'aliquota del 3,75%. Le aliquote dell'IRAP vigenti al 24 aprile 2014, qualora variate, sono rideterminate applicando le variazioni adottate all' aliquota del 3,9%.

Art. 3 - Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria -

E' stabilita l'aliquota del 26 per cento per le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi , premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR, fatta eccezione, tra l'altro, per gli interessi sui titoli di Stato, realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

In particolare l'aliquota del 26 per cento si applica, tra l'altro, ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, **percepiti** dalla data suddetta del 1° luglio ed agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, **maturati** a decorrere dalla suddetta data del 1° luglio 2014.

Art. 11 - Riduzione dei costi di riscossione fiscale -

Dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero e mediante anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Agenzia delle entrate , nel caso in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia positivo e nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Sono poi state varate norme in materia di strategia di contrasto all'evasione fiscale (artt. 6 e 7) e di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi (artt. da 8 a 10), nonché (art. 13) di limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate. Infatti, a decorrere dal 1° maggio 2014, è stato fissato ad euro 240.000 annui lordi il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di Cassazione ed al predetto importo devono essere riferite tutte le retribuzioni che hanno come parametro quella del medesimo primo presidente della Cassazione, ivi comprese quelle erogate dalle regioni. Con il successivo art. 14 sono state emanate disposizioni in materia di controllo per incarichi di consulenza, studio e ricerca per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle amministrazioni pubbliche.